DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1979

che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica, né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche o artificiali, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.05-22, 23, 24, 25 ; 61.02-78, 82, 84), categoria 7, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/272/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 7 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, camicette e bluse a maglia, (non elastica, né gommata), per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.05-22, 23, 24, 25 ; 61.02-78, 82, 84), categoria 7, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977 [1], confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978 [2] ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [3], in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 5 febbraio 1979 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II e ex 61.02 B (codice Nimexe : 60.05-22, 23, 24, 25 ; 61.02-78, 82, 84), categoria 7	Camicie, camicette e bluse a maglia (nn elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche o artificiali

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1979.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente